CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. n° 115 del 17/02/2014

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Catalani nei giorni di scuola.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 515 del 04/09/2012 "Regolamentazione della circolazione in via Nino Bixio e in via Catalani per adeguamento fasce orarie di entrata/uscita istituti scolastici" è stata istituito il divieto di transito dal lunedì al venerdì, nei soli giorni di frequenza scolastica, nelle fasce orarie dalle 8.15 alle 8.40, dalle 12.45 alle 13.10 e dalle 16.15 alle 16.40, eccetto aventi diritto e mezzi di pronto intervento.

Considerato che:

- a tutela degli scolari, è necessario limitare il transito dei veicoli durante tali fasce orarie, concedendo l'accesso solo ai residenti o ai titolari di accessi carrai, oltre ai mezzi di pronto intervento;
- dalla limitazione del transito su via Catalani deriva che via Mascagni, nelle fasce orarie di ingresso ed uscita da scuola diventa una strada chiusa;
- i veicoli entranti in via Mascagni da via Miranese, compresi quelli dei genitori che accompagnano i figli a scuola, devono effettuare diverse manovre di inversione di marcia, in condizioni precarie di sicurezza;
- il parcheggio antistante la chiesa di Santa Rita in via Piraghetto presenta caratteristiche idonee per la sosta breve dei veicoli che accompagnano gli alunni agli istituti scolastici di Via Catalani.

Visti:

- l'ordinanza dirigenziale n° 515 del 04/09/2012 "Regolamentazione della circolazione in via Nino Bixio e in via Catalani per adeguamento fasce orarie di entrata/uscita istituti scolastici";
- il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
Chiara Riccato

CITTA' DI VENEZIA

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. l'Ordinanza Rep. n. 515 del 04/09/2012 è abrogata;

2. istituire, nei soli giorni di frequenza scolastica, il divieto di transito in via Mascagni e in via Catalani, esclusi: i residenti, i titolari di accessi carrai, i mezzi al servizio di pubblica sicurezza e pronto intervento, nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.15 alle 8.40, dalle 12.15 alle 13.10 e dalle 16.15 alle 16.40;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della prescritta segnaletica stradale a cura della Direzione Lavori Pubblici.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 17 febbraio 2014
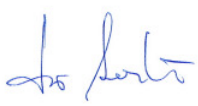
IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori